Torna alla pagina precedente

Pubblicato il 14/10/2016

N. 04632/2016 REG.PROV.CAU.
N. 06024/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6024 del 2016, proposto da:

Marco Conti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Bacigalupo , Stefano Lucidi C.F. LCDSFN61A23H501Z, Laura Giordani C.F. GRDLRA63R70H501I, con domicilio eletto presso l'avvocato Laura Giordani in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51;

De Cesare Luisa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gustavo Bacigalupo , Laura Giordani C.F. GRDLRA63R70H501I, Stefano Lucidi C.F. LCDSFN61A23H501Z, con domicilio eletto presso l'avvocato Laura

Giordani in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51;

contro

Regione Puglia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Rosato C.F. RSTMNG61E70E645R, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 6;

nei confronti di

Casciaro Mariella non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 00282/2016, resa tra le parti, concernente assegnazione sedi farmaceutiche

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il consigliere Manfredo

Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Gustavo Bacigalupo, Laura Giordani e Mariangela Rosato;

Ritenuto, nei limiti della delibazione sommaria propria della fase cautelare, che le considerazioni svolte dal primo giudice debbano essere condivise;

Ritenuto, di conseguenza di dover respingere l'appello cautelare, ferma restando l'opportunità di una sollecita trattazione nel merito del ricorso di primo grado presso il Tribunale Amministrativo adito;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 6024/2016).

Compensa integralmente spese e onorari della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere,

Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**
Manfredo Atzeni **Luigi Maruotti**

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it Accessibilità Mappa del sito Guida al sito
Informativa privacy Regole di accesso

Condizioni di utilizzo